

ENTI NON COMMERCIALI

Nuove associazioni di volontariato e di promozione sociale – II° parte

di Guido Martinelli

Con la **pubblicazione** nel Supplemento ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale dello scorso 2 agosto, è entrato in vigore, dal giorno successivo, il nuovo **codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017)**.

La disciplina delle “nuove” **associazioni di promozione sociale** è contenuta negli [articoli 35](#) e seguenti.

Analogamente a quanto già indicato per le organizzazioni di volontariato, si prevede che **possano essere costituite solo in forma di associazione, riconosciuta e non**. Viene meno, pertanto, il riferimento ai “movimenti” e ai “gruppi” indicati nella abrogata L. 383/2000 e non meglio precisati.

Viene introdotto un numero minimo di soci (sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale) e l’obbligo di indicare nella denominazione sociale la natura, anche attraverso l’utilizzo dell’**acronimo APS**.

Anche in questo caso, come per il volontariato (le similitudini tra le due discipline sono innumerevoli), viene previsto che tra gli **associati** vi siano “*enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale*”.

Detto limite non trova applicazione nei confronti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal **CONI**. Da evidenziare come questa **esclusione** sia l’unico specifico riferimento presente in tutta la riforma del terzo settore al mondo dello sport dilettantistico.

L’[articolo 35](#), **confermando** la previgente disciplina, vieta il riconoscimento come associazione di promozione sociale ai: “*circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che, infine collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale*.”

Altro limite, introdotto alla possibilità di avvalersi “*di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura*”, è dato dalla previsione che questo non possa

“essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati”.

L'[articolo 68](#) introduce un **privilegio generale sui beni mobili del debitore**, *ex [articolo 2751-bis codice civile](#)*, in favore dei crediti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del codice.

Di rilievo notare come l'[articolo 71](#) allarghi a tutti gli enti del terzo settore una previsione che, in origine, era prevista dalla L. 383/2000 solo in favore delle associazioni di promozione sociale, ovverosia la possibilità di ritenere **le attività istituzionali** da loro svolte, purché non di tipo produttivo, **“compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee... indipendentemente dalla destinazione urbanistica”**.

L'[articolo 75](#), come già illustrato per le organizzazioni di volontariato, prevede risorse finalizzate alla concessione di **contributi** per la realizzazione di progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale.

Significativo ricordare come l'articolo 18 estenda **l’obbligo di assicurazione** per i volontari, originariamente previsto solo dalla legge quadro sul volontariato (L. 266/1991), a tutti **“gli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari”**, coprendo i rischi di infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Come si vede una copertura più ampia di quella che l'[articolo 51 della L. 289/2002](#) prevede a carico degli sportivi dilettanti.

Con successivo decreto interministeriale saranno individuati i **meccanismi** assicurativi semplificati e disciplinati i relativi controlli.

Da evidenziare come il codice del terzo settore non richiama due norma interessanti previste dalla L. 383/2000. La prima contenuta nell'articolo 19 che garantiva il diritto alla flessibilità nel lavoro ai lavoratori che operavano in favore di associazioni di promozione sociale.

La seconda, *ex articolo 6 secondo comma*, prevedeva che, in deroga al principio di responsabilità solidale di cui all'[articolo 38 del codice civile](#) per chi agisce in nome e per conto di una associazione non riconosciuta, il **terzo creditore** della associazione dovesse far valere i propri diritti prima sul patrimonio della associazione e solo in via sussidiaria nei confronti delle persone che avevano compiuto atti gestori.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE E DELL’IMPRESA SOCIALE 2017

Scopri le sedi in programmazione >